I.S.I.S. "DON LORENZO MILANI" di Tradate (VA)

APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI ALLIEVI CON DISTURBI **COMPORTAMENTALI**

ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

DATORE DI LAVORO	Vincenzo Mita	
RSPP	Lara Sirna	
MEDICO COMPETENTE	Patrizia Bonfiglio	
RLS	Ferdinando Maltese	
Aggiornamento n. 0	Revisione n. 0	Data: 20 Novembre 2024

Indice generale

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	4
3. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE	
4. PECULIARITA' DEL FATTORE DI RISCHIO	

1. PREMESSA

Il seguente Documento è da considerarsi appendice del Documento di Valutazione dei Rischi e parte integrante dello stesso ed è stato redatto per ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i e riporta gli esiti della valutazione dei rischi lavorativi per il personale dell'Istituto che opera in contesti con allievi con disturbi comportamentali.

La modalità con cui tali rischi sono stati valutati è in linea con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, tenendo conto che ad oggi non sussistono linee guida valutative per rischi professionali in ambito scolastico legati a comportamenti dovuti ai disturbi di cui sopra.

La valutazione del rischio e l'elaborazione del relativo documento sono state effettuate da Vincenzo Mita in qualità di Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i lavoratori in relazione agli specifici aspetti afferenti le rispettive mansioni.

Il presente Documento è relativo a tutte le sedi dell'Istituto.

NOTA BENE: LE SEDI DI CUI SOPRA NON SONO "UNITÀ PRODUTTIVE" COME DEFINITO DALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA t) IN QUANTO NON SONO DOTATE DI AUTONOMIA FINANZIARIA NE' TECNICO FUNZIONALE.

Tradate, 20 Novembre 2024

2. DEFINIZIONI

Si ritiene opportuno richiamare brevemente le definizioni dei termini che sono alla base del presente documento.

Le seguenti definizioni sono tratte dall'Art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore sono equiparati anche gli studenti degli Istituti in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, ivi comprese le apparecchiature munite di VDT, nei periodi in cui l'allievo è effettivamente applicato a tali agenti o attrezzature.

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. **Negli Istituti di Istruzione Statali il Datore di Lavoro è il Dirigente Scolastico essendo il Dirigente di più alto livello presente nell'Amministrazione (rif. Art. 2 comma 1 lettera b)**).

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (combinazione di probabilità e di gravità di un evento incidentale indesiderato) Nota 1.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

LUOGHI DI LAVORO: luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

NOTA 1 - Gli obiettivi della valutazione dei rischi sono consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente ed efficacemente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro.

3. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Si ritiene necessario evidenziare che il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. comporta alcune modifiche alla precedente normativa, ma anch'esso come il D.Lgs 626/1994, ha lo scopo di impostare il modo di affrontare e di gestire le problematiche di sicurezza sul lavoro in maniera tale che tutti coloro che nell'Istituto hanno responsabilità in materia di sicurezza (Datore di lavoro, Preposti, Lavoratori) siano coinvolti; parimenti, ciò deve valere anche per tutte le figure che compongono il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente.

Questo documento è stato redatto inoltre secondo la filosofia dello stesso Decreto che prevede come principale obiettivo quello del miglioramento continuo degli aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sono pertanto stati usati i medesimi criteri e le medesime modalità valutative, opportunamente riadattate, presentate nel DVR generale, con la differenza che il rischio di aggressione da parte di allievi con disturbi del comportamento non è parametrizzabile con la consueta matrice in quanto dipendente unicamente dal comportamento umano, spesso imprevedibile, e che una valutazione semi-quantitativa potrebbe non essere efficace.

Per tali ragioni, essendo un rischio non eliminabile e al contempo non accettabile tal quale, si riportano di seguito gli interventi che l'Istituto compie al fine di prevenire eventuali comportamenti aggressivi e di proteggere il personale dagli stessi ma anche al fine di prevenire tali comportamenti per il benessere in primis dell'allievo e dei suoi compagni tenendo conto delle peculiarità psicologiche, pedagogiche, sociali ed educative che possono essere adottate dall'Istituto, per quanto di competenza.

4. PECULIARITA' DEL FATTORE DI RISCHIO

Tenuto conto del verificarsi di vari episodi di comportamenti gravemente problematici (es. non voler stare in classe, voler scappare da scuola, danneggiamento di attrezzature scolastiche. Giungere a scuola con armi bianche) che si sono verificate in Istituto, il Datore di Lavoro ha voluto procedere all'integrazione del DVR generale anche per tutti i possibili eventi che potrebbero accadere in relazione a tale problematica.

Nei vari plessi dell'Istituto è possibile che siano presenti allievi con disturbi comportamentali, con diagnosi rilasciata o anche in attesa della stessa o privi della stessa.

I rischi sono:

- Aggressioni fisiche verso gli adulti:
 - Personale docente di classe;
 - Personale di sostegno;
 - o Personale collaboratore scolastico di piano generalmente non si occupa direttamente dell'allievo ma svolge vigilanza nella classe in momentanea sostituzione del docente e vigilanza nei corridoi;
- Aggressioni fisiche verso altri allievi:
 - Compagni di classe;
 - Allievi del plesso ma di classi diverse.
- Stress / disagio per i docenti;
- Stress / disagio per i compagni di classe.

Di seguito si riportano le strategie adottate dall'Istituto per fare fronte al problema.

Misure di prevenzione:

- Laddove gli allievi siano seguiti da specialisti esterni (neuropsichiatra, psicologo, ...): incontri dei docenti con tali figure al fine di avere strategie che devono essere messe in atto da tutti (docenti, genitori, figure che intervengono sul ragazzo) in modo sinergico, per far fronte ai comportamenti disfunzionali
- Laddove gli allievi non siano seguiti da specialisti esterni: individuazione, dopo attenta osservazione, dei comportamenti - problema e avvio, con il consenso dei genitori, di un iter di valutazione diagnostica presso l'UONPIA o il Consultorio
- Colloqui con gli insegnanti dell'ordine di scuola precedente, che conoscono gli allievi da più anni, ai fini di uno scambio di strategie utili per la gestione di questi allievi
- Osservazioni dello psicologo/ pedagogista sulla classe e sui singoli, e restituzione agli insegnanti, con suggerimenti di strategie di approccio e gestione degli alunni problematici e del resto della classe, perché i docenti siano aiutati a superare la paura di certi comportamenti disfunzionali
- Colloqui con i genitori degli allievi problematici, alla presenza di tutto il team docente ed eventualmente della figura di psicologo / pedagogista interno, in cui far sentire accolti i genitori ma, insieme, individuare interventi che possano creare benessere ai propri allievi
- Valutare la possibilità di svolgere attività di gruppo con compagni "accoglienti", in grado appunto di accoglierli e contenerli naturalmente, anche fuori dalla classe
- Momenti di confronto in classe per aiutare tutta la classe a comprendere le esigenze dell'allievo problematico
- Sorveglianza costante sugli alunni da parte degli insegnanti presenti in classe
- Sorveglianza attenta e costante (sul piano dove è collocata la classe con l'alunno con disturbi comportamentali) da parte dei collaboratori scolastici, ai fini di un loro pronto

intervento a supporto della vigilanza della classe in caso di necessità (l'intervento sull'allievo è gestito dal docente di sostegno / educatore, ove presente, o dal docente di

Eventuali corsi di formazione per il personale docente coinvolto sulla gestione degli allievi con difficoltà comportamentali,

Misure di protezione, ove si verificassero comportamenti violenti o aggressivi verso sé e gli altri:

- Il personale docente / educatore dovrà avvisare tempestivamente il personale collaboratore scolastico affinché vengano avvisati i docenti con ruolo di Crisis Manager come da piano di gestione crisi comportamentali interno;
- Ove l'allievo si calmasse, dovrà essere contatta la famiglia per il report dell'episodio e l'eventuale recupero dell'allievo da parte della famiglia;
- Ove l'allievo, pur con la mediazione e gli interventi previsti dal piano interno di gestione delle crisi comportamentali non interrompesse il comportamento problematico e tale comportamento rendesse necessario attivarsi al fine di garantire l'incolumità dell'allievo o di altre persone, il personale dovrà allertare il 112 per la richiesta di aiuto e dovrà comunicare immediatamente l'accaduto al Dirigente Scolastico o suo delegato che provvederanno quindi ad avvisare la famiglia.